



## COMUNE DI PREVALLE

### ORDINANZA DEL SINDACO

**Ordinanza n. Reg. Ord. N. 17 /2020**

Prevalle, li 25 marzo 2020

prot. n° 3299

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA CENTRO DI RACCOLTA DI VIA ROGGIA GAZZETTA**

#### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il 30 gennaio 2020 l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

#### VISTI:

- il Decreto Legge (D.L.) 23.febbraio.2020, n°6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23.febbraio.2020, su proposta del Ministro della Salute, di attuazione del suddetto D.L. n°6/2020;
- le Ordinanze adottate dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21.febbraio.2020 e 23.febbraio.2020;
- il DPCM del 01.marzo.2020;
- il DPCM del 04.marzo.2020;
- il DPCM del 08.marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, applicabili al territorio nazionale con particolare riferimento al territorio della regione Lombardia;
- il DPCM del 09 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19; applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Il DPCM del 22 marzo 2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**VISTO** il Decreto Legge (D.L.) 02 marzo 2020, n. 9 avente ad oggetto: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede tra le altre cose che: "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali;

**DATO ATTO** che nel DPCM. 8 marzo 2020, si dispongono "misure di prevenzione di carattere generale al fine di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

**CONSIDERATO** altresì che il DPCM 09 marzo 2020, all'art. 1, comma 2, specifica che “sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia con incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare sul territorio regionale e provinciale;

**VISTO** che il Centro di Raccolta comunale, di via Roggia Gazzetta, costituisce un elemento attrattore di un numero rilevante di persone;

**PRESO ATTO** che da alcuni giorni è stata sospesa, in forma cautelativa, la collaborazione con le Associazioni di Volontariato, per la gestione del Centro di Raccolta – Reparto Differenziata e Reparto Verde;

**RITENUTO**, che per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica si rendono necessarie ulteriori forme di contenimento e di gestione dell'emergenza e che in particolare è necessario e urgente adottare ogni azione di prevenzione rispetto alla possibile formazione di luoghi di aggregazione, favorevoli alla diffusione del contagio;

**VISTO** l'art. 50, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

### **ORDINA**

per le motivazioni indicate nelle premesse, la **CHIUSURA E IL DIVIETO DI INGRESSO AL CENTRO DI RACCOLTA** di via Roggia Gazzetta, sino all'adozione di nuovo provvedimento

### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet istituzionale, per la massima conoscenza alla popolazione e che copia della presente sia trasmessa:

- alla Prefettura di Brescia;
- al Comando di Polizia Locale;
- alla stazione dei carabinieri di Nuvolento;
- alla ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti CAUTO COOPERRATIVA SOCIALE A.R.L.

### **DEMANDA**

agli organi con funzioni di Polizia amministrativa (Ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria, Carabinieri – Corpo di Polizia Locale, ecc. ) i controlli per l'osservanza della presente ordinanza

Il mancato rispetto del presente provvedimento comporterà l'applicazione dell'art. 650 del codice penale.

Ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla notifica avanti al TAR di Brescia, o, in alternativa entro il termine di 120 giorni dalla notifica, al Capo dello Stato.

**IL SINDACO**  
**Ing. Damiano Giustacchini**

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate*